

N.RG 13927 2016

25725/18

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE PART.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Publico Impiego
Appello termine
breve Decorrenza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente -
- Dott. AMELIA TORRICE - Ref. Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

[Empty box]

R.G.N. 13927/2016

Cron. 25725

Rep.

Ud. 13/06/2018

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13927-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE 02438750586, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell'avvocato CARLO SPORTELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO RIZZO;

- **ricorrente** -

contro

[Redacted area]

2018

C

2438

C

A

M

I

F

S

L

M

F

A

C

E

A

I

A

A

F

C

I


SAVERIO, FERRARELLA TIERO ANTONIO, CATELLI

(Handwritten signature)

W A,
TC SE
SI A,
B/ ZI
SC O,
C/ O,
C/ A,
A/ CO
M CO
P/ A,
M LI
L/ TA
G O,
L/ IA,
P/ TI
M O,
T/ LA
P/ IA,
C/ A,
C/ IA
E/ CI

Cw

S
D
G
M
G
G
L
P
B
A
C
C
A
N
S
F
M
F
C
G
M



Ca

ZA
BC
CI
BI
UC
GI
GI
RC
ST
M
M
PA
TI
B
B
C
C
M
D
E
F

A,
O,
VA
NI
LA
DI
RI
LI
IA
A,
CA
GA
O,
GA,
A,
FA,
TI
O,
RI
O,
O,

aw

LEI
AR
PEI
LEC
BO
PA
MA
ER
CII
DI
NC
GI
FO
TE
LO
MA
TI
TC
BC
ST
CI

[REDACTED]

CI
,
PI
A,
FI
A
LI
S
A,
A,
FI
,
IA
A,
VI
LE
A,
,
ZI
A,
te

(Handwritten mark)

domiciliati in ROMA, V.CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO CLEMENTE;

- controricorrenti -

nonché contro

CE		NI
LC		RI
RC		O,
CH		LE
RC		A,
M		VE
G		O,
C		TI
D		IO,
B		LO
M		IA,


elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA STICCA, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -



nonché contro

C
M
P
C



R
I
,
,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
72, presso lo studio degli Avvocati SAVERIO CASTELLI,
ALDO SIMONCINI, FLAVIO LA GIOIA che li rappresentano ;

- controricorrenti -

nonché contro

C
A
B
P
D
S
M
E



- intimati -

avverso la sentenza n. 915/2016 della CORTE D'APPELLO

di ROMA, depositata il 17/03/2016, R.G.N. 982/2014.

RILEVATO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto da Roma Capitale nei confronti della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto degli odierni controricorrenti ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria in base alla vigente dotazione organica secondo l'ordine di precedenza della graduatoria stessa.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello in data 26.3.2014 era stato proposto oltre il termine cd. breve di cui all'art. 325 cod.proc.civ., decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata avvenuta il 21.2.2014.
3. Ha precisato che: la notifica della sentenza, effettuata presso il procuratore costituito della parte appellante nel giudizio di primo grado, era corretta dovendo ritenersi equivalente alla notificazione al procuratore costituito; la notificazione della sentenza impugnata era stata effettuata per il tramite dell'Avv. to Torcicollo nell'interesse dei soggetti dal medesimo assistiti nel giudizio di primo grado, indicati nella sentenza notificata contenente l'elenco nominativo di tutte le parti assistite da detto difensore, con la specificazione del nominativo del medesimo; la relata della notificazione dell'Ufficiale giudiziario che accedeva come parte integrante all'istanza di notifica, nell'indicare "Agostini Daniela + altri" individuava, conformemente alla richiesta, le parti ad impulso delle quali la notifica era stata effettuata; non assumeva rilievo nè l'assenza della formula di stile "ad istanza come in atti", essendo presente l'analoga espressione "si notifichi" seguita dall'apposizione del timbro e della sovrapposta sigla dell'Avvocato Torcicollo, nè l'indicazione, nella relata redatta dall'ufficiale giudiziario, alla voce "Richiedente" dell'avvocato Agostini Daniela seguito da "+ altri" anziché del nominativo dell'Avvocato Torcicollo, perchè l'espressione "su istanza di parte" di cui all'art. 325 cod.proc.civ., va riferita ai soggetti del rapporto

(w)

processuale ed ai loro difensori, i quali in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati; la notifica ai sensi dell'art. 285 cod.proc.civ., cui rimanda l'art. 326 cod.proc.civ., può essere chiesta indistintamente sia dalla parte personalmente che dal suo difensore nell'interesse di quest'ultima, sicchè la notificazione della sentenza era rituale atteso che erano state individuate in maniera inequivoca le parti processuali cui la notifica stessa doveva essere riferita; non aveva rilievo la successiva notificazione della sentenza in forma esecutiva, in quanto effettuata in proprio dall'Avvocato Torcicollo quale difensore antistatario, finalizzata al recupero delle spese del giudizio liquidate in suo favore; era irrilevante la circostanza che fosse stata notificata una sola copia della sentenza impugnata e non anche un numero di copie pari al numero delle parti istanti; in ogni caso non vi era alcun equivoco nè difetto di notificazione eseguita su richiesta di "Agostini Daniela", primo dei nomi indicato nella sentenza impugnata, integralmente riportato nella relazione della notificazione dell'Ufficiale giudiziario in quanto essa era sufficiente a far decorrere il termine breve nei confronti di tutti gli appellati, sia per quelli assistiti dall'Avvocato Torcicollo sia per coloro che non avevano effettuato la notificazione assistiti dagli avvocati Sticca e Di Biase e dagli avvocati Simoncini e La Gioia, che avevano notificato la sentenza impugnata in tempi successivi, e ciò in quanto nei processi con pluralità di parti il termine per impugnare è unitario.

4. Avverso questa sentenza Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi al quale resistono con distinti controricorsi i lavoratori indicati in epigrafe. I controricorrenti difesi dagli Avvocati Aldo Simoncini, Saverio Castelli e Flavio La Gioia hanno depositato memoria

CONSIDERATO

Sintesi dei motivi

5. Il ricorrente denuncia: con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione di norma di legge per l'omesso esame della circostanza di fatto (assenza di procura speciale in capo all'avvocato Torcicollo) evidenziata da esso Comune appellante in sede di note difensive autorizzate; con il

secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 285 e 327 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione dalla data della notificazione della sentenza impugnata effettuata da procuratore sprovvisto di procura speciale; con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 285 cod.proc.civ., per non avere la Corte territoriale considerato che la relata di notificazione non indicava in modo inequivoco il soggetto che aveva chiesto il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica e che la relata della notificazione redatta dall'Ufficiale Giudiziario non vale a surrogare le lacune della richiesta di notifica dell'atto da notificare; con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 326 c. 2 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la notificazione della sentenza eseguita su richiesta di Agostini Daniela fosse sufficiente far decorrere il termine breve nei confronti di tutti gli appellati. Il ricorrente deduce che le domande degli originari ricorrenti di primo grado e dei chiamati in causa intervenuti successivamente, che divergevano per "petitum" e "causa petendi", erano autonome e separate, erano scindibili, determinavano un litisconsortio facoltativo, con la conseguenza che l'incertezza e la contraddittorietà della individuazione delle parti richiedenti la notifica della sentenza di primo grado era inidonea a far decorrere il termine per la notificazione.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Tutte le censure fanno riferimento ad atti processuali (relata di notifica della sentenza di primo grado, ricorso di primo grado, atti di chiamata in causa e di intervento, note difensive depositate nel giudizio di appello) che non risultano riprodotti in ricorso nelle parti salienti e rilevanti, non risultano a questo allegati e nemmeno ne è specificata la sede di produzione processuale, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il mero riferimento contenuto nell'indice del ricorso al "fascicolo di parte di primo grado recante atti e documenti di cui al separato indice" e al "Fascicolo di parte secondo grado recante atti e documenti di cui al separato indice".

8. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall'art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4. Si tratta di norme che consacrano il

principio di specificità dei motivi di impugnazione, il quale comporta che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un "error in procedendo", ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

9. Le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata indicata in dispositivo tenuto conto del numero dei controricorrenti proprio di ciascuno dei controricorsi, seguono la soccombenza.

10. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate quanto ai controricorrenti difesi dagli Avvocati Massimo Clemente e Giuseppe Pio Torcicollo in € 7.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali oltre IVA e CPA; quanto ai controricorrenti difesi dall' Avvocato Andrea Sticca in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali oltre IVA e CPA; quanto ai controricorrenti difesi dagli Avvocati Saverio Castelli, Aldo Simoncini, Flavio La Gioia in € 4.500,00 per compensi professionali € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali oltre IVA e CPA.

Le spese liquidate in favore dei controricorrenti difesi dagli Avvocati Massimo Clemente e Giuseppe Pio Torcicollo e dei controricorrenti difesi dagli Avvocati Saverio

Castelli, Aldo Simoncini, Flavio La Gioia devono essere distratte in favore dei rispettivi difensori, dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 13 giugno 2018.

Il Presidente

G. Napolitano

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello

G. Napolitano

